

## **ARISCOM – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.**

### **Contratto di Assicurazione Perdite Pecuniarie Ed Responsabilità Civile Professionale Sindacati Bancari**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva di Glossario, e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.**

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



## ARISCOM – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

### NOTA INFORMATIVA

*“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.*

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

- **ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, di seguito denominata Ariscom
- Forma giuridica: Società per Azioni.
- Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 Roma
- Tel. 06.85379811
- sito internet: [www.ariscom.it](http://www.ariscom.it)
- email: [info@ariscom.it](mailto:info@ariscom.it)
- PEC: [ariscom@pec.ariscom.it](mailto:ariscom@pec.ariscom.it)
- Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n.2581 del 21.1.2008 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n.1.00163

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Il patrimonio netto è pari a € 17.252.304,00 (dato al 31/12/2014).

Il capitale sociale ammonta a € 20.000.000,00 interamente versato

Indice di solvibilità (dato al 31/12/2014): 210%.

L’Indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

##### 3. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italia.

Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

#### **4. Durata del contratto**

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, Il contratto ha validità annuale e non si rinnova alla sua naturale scadenza.

#### **5. Dichiarazioni da parte dell'assicurato in merito alle circostanze del rischio — nullità**

AVVERTENZE:

Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. — Inesistenza del Rischio — il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

#### **6. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell'assicurazione o la perdita parziale dell'indennizzo. Causa di modifica del rischio, nel caso delle garanzie rientranti nella sezione Danni diretti al veicolo, è, a titolo esemplificativo, il cambiamento di residenza dell'Assicurato da una provincia/comune di residenza ad un'altra/altro. Per quanto attiene le sezioni Infortuni la variazione della professione non comporta modifica del rischio.

#### **7. Premi**

Il pagamento del premio è annuale, Il premio può essere corrisposto esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c indicato nelle condizioni di polizza e nella scheda di adesione. Il premio non è frazionabile.

#### **8. Diritto di recesso per sinistro**

AVVERTENZA:

La Polizza prevede il diritto di recesso sia per il Contraente/Assicurato che per Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a seguito di sinistro.

Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all'intermediario e/o all'impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali.

L'impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

#### **10. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

#### **11. Regime fiscale**

Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: • del 21,25% per la garanzia PERDITE PECUNIARIE.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

#### AVVERTENZE:

Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

### 13. Reclami

Eventuali **reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri** possono essere presentati per iscritto ad Ariscom secondo le seguenti modalità:

- **email:** reclami@ariscom.it
- **posta:** Ariscom Compagnia di Assicurazioni SpA – Funzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.

I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:

- Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura di Ariscom comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta da Ariscom entro il termine di 45 giorni dalla data del ricevimento del reclamo da parte di Ariscom stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42133745 oppure 06.42133353).

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- Nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Ariscom e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

**Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle somme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.**

Si ricorda che in ogni caso resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### **14. Arbitrato**

La polizza prevede procedure arbitrali per la risoluzione di controversie dal contratto, come disciplinato dall'art. "Clausola arbitrale".

#### **Informativa in corso di contratto**

L'impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto

---

**Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**ARISCOM**  
Compagnia di Assicurazioni SpA

